



Roma, 29/12/2014

COMUNICAZIONE

Istruzioni per la determinazione della base imponibile per il calcolo del dazio per taluni prodotti agricoli facendo ricorso al valore unitario o al valore forfettario.

Come noto, per taluni prodotti agricoli, in particolare gli ortofruttili, il valore in dogana può essere determinato oltre che con riferimento al valore di transazione, anche con riferimento al valore unitario o al valore forfettario.

Qualora il dichiarante intenda optare per il valore di transazione (importo fatturato) dovrà indicare nella casella 43 del DAU (metodo di valutazione) il codice "1".

Se, invece, il dichiarante ha scelto di applicare il valore unitario o il valore forfettario per determinare la base imponibile per il calcolo del dazio, dovrà indicare nella casella 43 del DAU (metodo di valutazione) il codice "4" e nella seconda suddivisione della casella 37 del DAU (regime) uno dei seguenti codici:

- "E01" per ricorrere al valore unitario
- "E02" per ricorrere al valore forfettario

Il valore unitario e/o il valore forfettario sono consultabili, se previsti, nella banca dati TARIC attraverso la funzione *Misure / Taric / Importazioni* indicando il codice e l'origine delle merci.

A decorrere dal **13/01/2015**, sono implementati nel sistema AIDA appositi controlli che, in fase di accettazione/registrazione della dichiarazione doganale, rilevano eventuali incongruenze fra il metodo di valutazione scelto per la determinazione della base imponibile del dazio e quanto previsto nella TARIC. Le eventuali incongruenze riscontrate saranno comunicate nel messaggio di errore a fronte della mancata registrazione della dichiarazione. Il Servizio Telematico Doganale di addestramento è già allineato con i controlli sopra citati.